

## DETRAZIONE FIGLI A CARICO 2022

### LE NOVITÀ DA MARZO

## Cosa succede dal 1 Marzo 2022

I chiarimenti forniti dall'INPS ai propri sostituiti sono applicabili alla generalità dei lavoratori dipendenti.

- È quindi chiaro che il passaggio dall'assegno unico alle detrazioni, dal compimento dei 21 anni di età da parte del figlio, comporta la necessità di presentare un'apposita comunicazione al proprio datore di lavoro (sostituto d'imposta). Per i dipendenti con figli a carico che compiranno 21 anni di età da marzo o per il coniuge a carico ecc. in poi sarà invece necessario fare una nuova domanda di detrazioni.

### CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a € 2840,51 ( comprensivo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze) al lordo degli oneri deducibili.

### FIGLI A CARICO

Si considerano a carico ( indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli ,compresi i figli naturali riconosciuti , i figli adottivi e gli affidati o affiliati , fino a 24 anni che non abbiano redditi propri superiori a € 4000,00 ( comprensivo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze) al lordo degli oneri deducibili.

Per figli di età superiore a 24 anni il limite di reddito proprio non deve essere superiore a 2840,51 €

Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap .

**RIPARTIZIONE 100% o 50%**

Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire ( 100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali ), secondo i seguenti criteri :

- **In caso di coniuge a carico** la detrazione per i figli spetta al 100% al genitore che ne fa' richiesta ;
- **Se il coniuge non è a carico**, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitrici non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito piu' elevato ;
- **In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario o, se l' affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50% tra i genitori ;
- **Quando il genitore affidatario** ( o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione ( cioè nelle ipotesi di incapacienza)

**Se l' altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, Si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato,**

- per il primo figlio si applica, se piu' convivente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

**ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a € 2840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'art.433 del CC e diversi da quelli citati sopra ( coniuge a carico – figli a carico), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Essi sono :

**GENITORI**

**ASCENDENTI** entro il secondo grado di parentela

DISCENDENTI entro il secondo grado di parentela

GENERI

NUORE

SUOCERI

FRATELLI E SORELLE GERMANI ( sono quelli che hanno in comune sia il papa' che la mamma )

O UNILATERALI (sono quelli che hanno o la madre o il padre in comune).

## RIPARTIZIONE

L' ammontare della detrazione spettante v`a ripartita « pro quota » , tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente / collaboratore dovr`a dichiarare, in corrispondenza della detrazione , la misura percentuale di cui puo' fruire , 100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

## LE DETRAZIONI PER GLI ALTRI FAMILIARI A CARICO SPETTANO A CONDIZIONE CHE ...

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo annuo lordo ( comprensivo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ) non superiore a 2840,51 € , al lordo degli oneri deducibili ( in detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni , nonch`e quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica).

## SOGGETTI NON RESIDENTI

Per i soggetti non residenti , le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino , dietro presentazione di specifica documentazione , che le persone per le quali tali detrazioni vengono richieste sono effettivamente a carico e che non possiedano un reddito complessivo superiore , al lordo degli oneri deducibili , al limite di 2840,59 € , compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, ed , inoltre , di non godere , nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. VEDI CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.19/E ROMA DEL 08 LUGLIO 2020.

**REDDITO COMPLESSIVO UTILE  
PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI**

Come si è detto, il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico è pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Proprio con riferimento al calcolo del tetto di 2.840,51 euro, è il caso di evidenziare che, oltre alla rendita dell'abitazione principale, vanno considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche / consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Vanno inoltre computati i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limiotrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.